

Rientro dei capitali. Il calcolo per gli importi sotto i 2 milioni non può essere applicato per ogni singolo periodo d'imposta

Disclosure, forfait su tutti gli anni

Nelle attività che fanno riferimento a più soggetti conta il valore complessivo

DIMOSTRAZIONE IN SALITA

Per evitare il metodo analitico gli eredi cointestatari saranno chiamati a provare l'esclusiva disponibilità di un importo sotto soglia

Carlotta Benigni
Antonio Tomassini

■ **Metodo forfettario** per importi inferiori a due milioni di euro obbligatorio per tutti gli anni e impossibilità di accedere a tale metodo in caso di posizioni cointestate superiori alla soglia nel loro complesso ma non individualmente. Sono due dei chiarimenti sulla **voluntary disclosure** verso cui si sta orientando l'**agenzia delle Entrate** in base a quanto emerso negli incontri di approfondimento con gli operatori.

Tra i quesiti più frequenti - e su cui si attendono risposte nell'ormai imminente circolare - ci sono quelli che riguardano l'applicazione del metodo forfettario di tassazione applicabile alle regolarizzazioni di importi inferiori ai due milioni di euro. Di sicuro, infatti, ci sono grandi capitali da far rientrare con la collaborazione volontaria ma i casi più frequenti riguardano cifre sotto tale soglia.

Il nuovo articolo 5-quinquies, comma 8, del Dl 167/1990 (introdotta dalla legge 186/2014) prevede la possibilità, per le attività finanziarie che al termine di ciascun periodo di imposta avevano un valore inferiore ai due milioni di euro, di procedere a un calcolo forfettario dei rendimenti e delle imposte dovute. In particolare, i rendimenti sono calcolati applicando un'aliquota del 5% sulle consistenze a fine anno, e le imposte da versare sono pari al 27% di tale ammontare. Il vantaggio sta nella semplificazione, dal momento che applicando tale metodo non serve raccogliere tutta la documentazione di supporto. Si pensi a **conti deposito** molto movimentati: sarebbe necessario dettagliare tutte le operazioni di investimento e disinvestimento, di stacco delle cedole o pagamento di proventi, nonché tutte le relativi contabili banca-

rie. Si può arrivare a migliaia di documenti. D'altro canto, in periodi di congiuntura economica negativa, un rendimento forfettario del 5%, potrebbe far raggiungere risultati molto distanti dalla realtà. Peraltro anche la tassazione al 27%, mentre può essere favorevole o quantomeno non deteriore in caso di partecipazioni qualificate in società black list, è ben distante dal carico fiscale che si otterrebbe applicando le aliquote rispettivamente del 12,5% in vigore fino al 2011 e del 20% nel 2012 e 2013.

La possibilità di optare per il metodo forfettario, tuttavia, non può essere concessa periodo per periodo: o tutti o si mantiene il metodo analitico. In effetti la stessa istanza di adesione alla procedura di voluntary disclosure prevede un'unica casella per l'opzione del metodo forfettario, e dunque la scelta una volta effettuata sembrerebbe valere per tutti gli anni. Resta da chiarire il caso in cui il superamento della soglia avvenga in ad esempio una sola delle annualità ancora aperte. Sembrerebbe eccessivamente penalizzante escludere tutte le annualità dal metodo forfettario.

Sempre sul metodo forfettario un altro orientamento che starebbe maturando riguarda le **attività finanziarie cointestate**. Il dubbio era relativo alle modalità di calcolo della soglia, e cioè se si dovesse considerare il valore totale dell'attività o il valore di pertinenza dei singoli cointestatari. Sembra che il riferimento vada fatto al valore complessivo dell'attività. Pertanto, se tre fratelli sono cointestatori di un deposito amministrato del valore di tre milioni di euro, il metodo forfettario non è applicabile anche se il valore di pertinenza di ciascuno è teoricamente di un milione di euro.

Discorso analogo si può fare per più eredi. Tale atteggiamento sposa la logica tipica della compilazione del **quadro RW**, nel quale tutti i cointestatori indicano il totale dell'attività. Sembra tuttavia fatta salva la possibilità di fornire la prova di una disponibilità sotto soglia riferibile esclusivamente a uno dei soggetti, come ad esempio

nel caso di **conti correnti con potere di firma congiunta** sopra una certa somma o altre situazioni similari. In tutti i casi come questo dove si debba provare la esclusiva disponibilità di uno degli aderenti, si auspica un atteggiamento flessibile sull'assolvimento di tale onere probatorio, per rendere l'accesso al regime forfettario quanto più frequente possibile.

Peraltro, sul fronte degli effetti sanzionatori, l'approccio appare inverso: la disponibilità di attività estere per la voluntary si considera, salvo prova contraria, ripartita in quote uguali tra tutti coloro che al termine del periodo di imposta ne avevano la disponibilità. Quindi ognuno paga una quota parte di sanzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

01 | TUTTI GLI ANNI

In caso di opzione per l'applicazione del metodo forfettario con il calcolo dei rendimenti al 5% per i patrimoni al di sotto dei due milioni di euro è necessario utilizzare tale metodo per tutti i periodi di imposta. È uno dei chiarimenti verso cui si sta orientando l'**agenzia delle Entrate** emersi nel corso degli incontri con gli operatori. Inoltre all'interno della stessa procedura di collaborazione volontaria non è possibile utilizzare per alcuni esercizi il metodo analitico e per altri il metodo forfettario

02 | I COINTESTATI

La verifica del superamento della soglia dei due milioni di euro per l'applicazione del metodo forfettario non deve essere fatta con riferimento a ciascun beneficiario ma all'attività nel suo complesso, salva la possibilità di provare la disponibilità di una somma sotto soglia attribuibile in esclusiva a uno dei beneficiari

